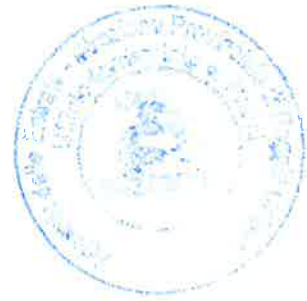




Solving Sviluppo Lab APS

Sede in Via Don Minzoni n.20,

Marano Marchesato (CS)

Codice fiscale e P. IVA 03993160781

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'anno 2026 il giorno 14 del mese di marzo, alle ore 10:30 in Marano Marchesato, presso la sede della Associazione, si è riunita l'Assemblea ordinaria per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

1. Approvazione Adeguamento Statuto alla riforma del Terzo settore, D. Lgs 117/2017;
2. Varie ed eventuali.

Assume la Presidenza la Sig.ra Sabrina Sicari che chiama a fungere da segretario la Sig.ra Marta Anastasi che accetta.

Il Presidente, constatata e fatta constatare la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria, per come indicato all'art.11 e 14 dello Statuto, dichiarandosi i presenti sufficientemente edotti sugli argomenti da discutere, dichiara aperta la discussione sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Premesso che in data 07/01/2026 presso la sede dell'Associazione è stata costituita l'Associazione di Promozione sociale "Solving Sviluppo Lab APS".

Considerato che è emersa la necessità di adattare il proprio statuto secondo la riforma del Terzo settore, D. Lgs 117/2017.

Il Presidente, trattando il primo punto all'ordine del giorno, informa l'Assemblea che l'Associazione deve modificare il proprio Statuto secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017. All'Assemblea viene presentato il nuovo Statuto da valutare.

Si apre quindi la discussione ed al termine l'Assemblea delibera

- Delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante. La modifica dello Statuto è esente dal pagamento dell'imposta di bollo ai

sensi dell'art. 82 D. Lgs. n. 117/2017.

- Si specifica inoltre che rimane invariato quando segue:

E' stata stabilita la quota sociale per l'anno 2026 e successivi, salvo eventuali delibere assembleari, in euro 50,00 (cinquanta/00).

In deroga a quanto disposto dall'art.15 dello statuto sono stati nominati i componenti del Consiglio direttivo nelle persone dei signori:

- ✓ Sicari Sabrina, con la carica di Presidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ Anastasi Marta, con la carica di Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- ✓ Sicari Vincenzo, con la carica di Consigliere;

che hanno accettato l'incarico.

È nominato revisore il Rag. Bruno Rottura nato ad Acquaro (VV) il 30/09/1961 e residente a Vibo Valentia (VV) alla Via Giorgio Perlasca, 24, CF. RTTBRN61P30A043U, cittadino italiano. Inscritto al registro dei revisori al numero 102351.

Null'altro essendovi a deliberare, e nessun altro chiedendo la parola sulle varie ed eventuali, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 11.30 previa lettura e approvazione del presente verbale.

Il Presidente

Sabina Sicari

Il Segretario

Marco Tell



16 MAR. 2026
Registrato II N° 150 Serie 3
Contropartita E. 200,00 ~~14~~
[Signature]



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Solving Sviluppo Lab APS"

ART. 1
(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice civile e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: "Solving Sviluppo Lab APS"

assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'associazione ha sede legale in Via Don Minzoni n.20, sita nel Comune di Marano Marchesato (CS)

Il trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; il trasferimento in altro Comune è deliberato dall'Organo di Amministrazione e comunicato al RUNTS.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati

ART. 2
(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, potendosi avvalere dell'attività di volontariato dei propri associati sono:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) formazione universitaria e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- j) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- k) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- l) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone di promuovere lo sviluppo socioeconomico dei territori, favorendo la crescita sostenibile e inclusiva attraverso iniziative trasversali a tutti i settori produttivi. Opera per:

- valorizzare il territorio e le sue risorse: persone, patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale e produttivo, incentivando il turismo culturale, la promozione delle eccellenze locali, lo sviluppo territoriale, sensibilizzando ed educando alla cura del territorio;
- sostenere i decisori politici e gli stakeholder dei territori nella definizione di percorsi strategici di sviluppo;
- promuovere il benessere delle comunità locali attraverso la valorizzazione condivisa e partecipata dell'identità culturale, vissuta come elemento fondante di ogni attività sociale ed economica;
- realizzare e promuovere eventi e iniziative finalizzati allo sviluppo della persona sia nella dimensione individuale sia in quella collettiva e comunitaria, alla valorizzazione del territorio, rivolti ad associazioni di categoria, enti e amministrazioni pubbliche, imprese e altri soggetti, sia in forma aggregata sia individuale, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza, favorire il team building, promuovere momenti celebrativi e contribuire alla costruzione di relazioni, identità e comunità condivise;

- sostenere e rafforzare la competitività e la valorizzazione delle peculiarità locali, attraverso la realizzazione di progetti innovativi e strategici, anche grazie al sostegno alla progettazione e all'attrazione di risorse nazionali ed europee;
- valorizzare iniziative a sostegno del turismo, delle produzioni agricole, industriali, artigianali anche attraverso l'accompagnamento alla nascita di nuove iniziative imprenditoriali imprese;
- sostenere l'innovazione: creando sinergie tra imprese, enti pubblici, università, centri di ricerca e acceleratori di impresa, favorendo processi di trasferimento tecnologico e progetti strategici in linea con le tendenze evolutive (es. digitalizzazione, intelligenza artificiale), promuovendo la visione che la cultura rappresenta una risorsa importante per lo sviluppo locale;
- favorire il matching domanda-offerta di lavoro e lo sviluppo del mondo del lavoro: attraverso percorsi di formazione professionale, continua e manageriale, supportando sia l'occupazione dipendente che lo sviluppo di lavori autonomi e imprenditoriali; attivando e sostenendo soluzioni di cooperazione tra sistema educativo e formativo, universitario, istituzionale ed imprenditoriale;
- promuovere la cultura e la coesione sociale: organizzando attività educative, culturali e ricreative che rafforzino la conoscenza delle ricchezze e opportunità territoriali, il senso di appartenenza e la consapevolezza delle comunità locali;
- istituire e gestire un Centro Studi Socio-Economici finalizzato all'analisi, ricerca e divulgazione di dati, tendenze e politiche per lo sviluppo sostenibile, l'innovazione e la coesione sociale, anche attraverso pubblicazioni, convegni, seminari e attività di formazione specialistica;
- salvaguardare l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale, promuovendo pratiche responsabili e sostenibili;
- progettare, organizzare ed erogare percorsi di formazione, informazione e aggiornamento, anche attraverso il Centro Studi Socio-Economici, quale struttura interna dedicata alla ricerca e alla produzione di contenuti scientifici e divulgativi, in presenza e a distanza, anche mediante strumenti digitali e piattaforme online, finalizzati alla crescita delle competenze professionali, manageriali, imprenditoriali e trasversali di persone, organizzazioni, imprese, enti del terzo settore, amministrazioni pubbliche e territori, in coerenza con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, innovazione, occupabilità, competitività e valorizzazione delle risorse locali.

L'Associazione agisce come catalizzatore di sviluppo, integrando cultura, economia, formazione e innovazione per costruire un ecosistema territoriale competitivo, inclusivo e orientato al futuro.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 6 (Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

L'Associazione si compone delle seguenti categorie di Associati:

1. Associati Fondatori: Coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo (esclusivamente persone fisiche o altre APS).
2. Associati Ordinari: Persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e contribuiscono attivamente al loro raggiungimento.
3. Enti Associati/Sostenitori: Enti, Istituzioni, Associazioni, Fondazioni e Società commerciali che, condividendo le finalità dell'Associazione, forniscono un contributo significativo in termini economici, strumentali o di competenze. Le società commerciali sono ammesse solo come sostenitori non associati.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

L'ammissione di Enti con scopo di lucro non dovrà in alcun modo compromettere la natura non-profit e l'indipendenza dell'Associazione. È prevista la possibilità di stipulare convenzioni, protocolli d'intesa o accordi di partenariato con i soci sostenitori per specifici progetti di Responsabilità Sociale d'Impresa (CSR).

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;

- votare in Assemblea dal momento dell'iscrizione nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

Enti Associati/Sostenitori (inclusa la SRL):

- Diritto di Voto: A tutela della prevalenza della base sociale non-profit e individuale, gli Enti Associati, e in particolare le Società commerciali, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni assembleari relative all'approvazione del bilancio, alla nomina degli organi direttivi e alle modifiche statutarie. Potranno esercitare il diritto di voto consultivo o limitato alle sole attività da loro direttamente finanziate o supportate, come specificato nel Regolamento Interno.
- Candidabilità: Non possono essere eletti alle cariche sociali.
- Contributo: Sono tenuti a versare una quota associativa annuale o un contributo liberale, specificato dal Consiglio Direttivo, in relazione al supporto che intendono fornire.

I soci minorenni non hanno diritto di voto attivo e passivo, come meglio specificato nell'art. 11 del presente Statuto.

ART. 8 (Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 (Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- **Organo di controllo**
- **Organo di revisione**

ART. 11 **(L'assemblea)**

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno il 40% degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

I soci minorenni e coloro che ne esercitano la potestà genitoriale o la tutela hanno diritto di ricevere la convocazione dell'Assemblea e di potervi assistere, ma non hanno diritto né di parola né di voto attivo e passivo. Chi esercita la responsabilità genitoriale può intervenire senza voto sulle questioni riguardanti il minore

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 **(Compiti dell'Assemblea)**

L'assemblea in sede ordinaria:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, compreso il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti i soci maggiorenni purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun socio spetta un solo voto..

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un minimo di 3 a un massimo di 7 membri letti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più Vicepresidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate almeno 10 giorni prima della data della riunione con avviso scritto mediante e-mail / lettera cartacea e/o pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente, che assume valore dirimente.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- la fissazione delle quote sociali
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale
- la facoltà di nominare, tra i soci esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

ART. 16 (Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Organo di controllo)

L'Associazione può istituire un **Organo di Controllo**, anche monocratico, **pur in assenza dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017**, qualora l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- Controlla che le operazioni con le Parti Correlate siano condotte in modo trasparente e nel rispetto della normativa

Può esercitare, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

L'Associazione **può nominare**, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, un **revisore legale dei conti** o una **società di revisione** iscritta nell'apposito registro, qualora l'Assemblea dei soci ritenga opportuno dotarsi di tale organo.

Art. 19 (Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di Amministrazione.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative, contributi annuali, straordinari e volontari degli associati;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili nei limiti e criteri previsti dall'art. 6 CTS..
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

4. Vasta Benedetta *Benedetta Vasta*
5. Vasta Antonio *Antonio Vasta*
6. Pantano Gianluca Federico *Gianluca Federico Pantano*
7. Anastasi Elena *Elena Anastasi*